

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

PCR.2012.2  
del 16.06.2012

**Ai Sindaci dei Comuni**

**Ai Presidenti delle Province di**

**Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia**

**Ai Gestori del servizio pubblico di gestione  
integrata dei rifiuti urbani territorialmente  
interessati**

**Ai Gestori degli impianti interessati**

**Alla Di.Coma.C.**

**Al Direttore dell'Agenzia regionale per la  
protezione civile**

**Al Direttore dell'Agenzia regionale per i  
servizi idrici e i rifiuti (ATERSIR)**

**Ai Direttori delle AUSL territorialmente  
interessate**

**Al Direttore di ARPA Emilia-Romagna**

**Alle Organizzazioni Economiche e Sociali**

**Oggetto: Circolare n. 2 - PRIME INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE MACERIE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.L. 6 GIUGNO 2012, N. 74**

### **Premessa**

Con la presente nota si intende fornire le prime indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, in particolare, per la parte relativa alla rimozione delle macerie come definite al comma 1 del richiamato articolo.

In particolare si evidenzia che la gestione delle macerie e dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri dell'art.177, comma 4, lettere a,b,c, del DLgs 152/2006 .

### **Campo di applicazione**

Rientrano nel campo di applicazione del comma 1 "i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi". A tal riguardo si precisa che il Comune o altra pubblica amministrazione dovrà disporre la demolizione anche in tutti i casi in cui ciò si rende necessario per assicurare la sicurezza della raccolta delle macerie a terra da parte degli operatori. Tali materiali sono classificati urbani con codice 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74

Non rientrano invece nella disciplina di cui all'art. 17 le macerie derivanti dalla esclusiva decisione del privato di demolire. Il presente distinguo ha riflessi concreti in ordine all'assunzione degli oneri di raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento delle macerie.

Infatti, in attuazione del comma 17 dell'art. 17 solo la gestione dei rifiuti contemplati nelle casistiche di cui allo stesso art. 17 può trovare copertura nel Fondo della Protezione Civile nel limite di 1,5 milioni di euro e per la restante quota nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.

Si evidenzia che il comma 1 dell'art. 17 prevede che siano fatti salvi i casi in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. A tal fine è opportuno prevedere, laddove sia possibile, che siano emesse disposizioni di demolizione di tipo conservativo per tipologie di materiale al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero e riducendo i costi.

Con riferimento all'attuazione della restante parte dell'art. 17, occorre prendere le mosse dall'individuazione degli impianti fatta al comma 4 che prevede in sede di prima applicazione che le macerie siano portate agli impianti ivi previsti sulla base del principio di prossimità, nonché degli accordi possibili fra i gestori degli stessi sulla base della capacità degli impianti.

A tal fine occorre che, con riferimento ai Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministero Economia e Finanze del 1 giugno 2012, sia individuato l'impianto di destinazione delle macerie.

In allegato 1 alla presente nota per ogni Comune è individuato in via preliminare l'impianto di pertinenza individuato sulla base del principio di prossimità; al fine di alleggerire i conferimenti dalle zone dell'epicentro del sisma facilitando il flusso delle macerie, si è individuato un secondo possibile impianto di conferimento. Previo accordo fra i gestori, preventivamente comunicato al Commissario delegato per l'assenso, l'individuazione degli impianti di pertinenza potrà essere modificata.

### **Procedure per la raccolta, il trasporto, selezione, cernita e smaltimento**

La Società di gestione del Servizio Pubblico di raccolta dei rifiuti urbani individua per ogni Comune un proprio dipendente (anche la stessa persona per più Comuni) che costituisce il riferimento tecnico (gestore) per il Sindaco.

Il Sindaco indica, sulla base delle priorità e di esigenze specifiche, al gestore le macerie da raccogliere.

Il gestore organizza i flussi di raccolta e trasporto agli impianti. L'organizzazione dei flussi di raccolta e trasporto è effettuata sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree dove svolgere la raccolta e la preliminare valutazione della consistenza delle macerie.

I provvedimenti per la raccolta, siglati dal Sindaco, sono numerati e degli stessi è tenuto un elenco numerato.

Il gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe dei soggetti, individuati dalla Società di gestione del servizio pubblico, addetti al trasporto e non rientranti nella propria organizzazione ai fini dell'affissione all'albo pretorio del Comune (anche solo web), comunicando altresì gli estremi della targa al gestore dell'impianto di riferimento nonché copia del provvedimento per la raccolta. Ove ritenuto opportuno dal gestore anche i singoli trasporti potranno essere accompagnati da un documento di accompagnamento del materiale trasportato.

Qualora il gestore del servizio pubblico non sia provvisto dei necessari mezzi per la raccolta o il trasporto delle macerie i commi 6 e 7 dell'art. 17 del decreto prevedono la possibilità di accordi dedicati. Si evidenzia in merito l'opportunità, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, della consultazione di 5 ditte a rotazione, con l'assegnazione di un termine minimo non inferiore ad 1 giorno per fornire l'offerta. Dopo di che, il soggetto gestore può concludere l'accordo fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla

normativa vigente per i contratti con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla documentazione "antimafia".

Entro sette giorni dalla emanazione della presente circolare, i proprietari di unità immobiliari che hanno generato macerie devono comunicare alla amministrazione comunale l'eventuale presenza, sulla base delle loro conoscenze, di materiali o sostanze pericolose.

Nelle more della definizione di un elenco dei siti contenenti materiali o sostanze pericolose, gli interventi di raccolta e trasporto sono disposti dal Sindaco o suo delegato.

Ai fini della raccolta, è bene precisare che una volta recatisi sul posto, il Sindaco, o suo delegato, con il gestore accertano l'impossibilità di effettuare una raccolta selettiva delle macerie, e dovranno verificare la non presenza di lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit). I proprietari, qualora individuabili, delle unità immobiliari che hanno generato le macerie devono dichiarare l'eventuale presenza, sulla base della loro conoscenza, di materiali o sostanze pericolose. Agli addetti alla raccolta dovranno essere fornite dai gestori del servizio pubblico le informazioni necessarie per assicurare che le operazioni avvengano senza pregiudizio per la loro salute, oltre che per quella delle persone presenti sul posto, e dovranno essere dotati degli idonei dispositivi previsti dalla normativa vigente. L'attività di raccolta, in presenza di materiale contenente amianto, non può essere avviata al fine di consentire la preliminare asportazione di detto materiale con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto. Una volta completate le procedure di rimozione dell'amianto si potrà procedere alla raccolta delle macerie. A tal fine, sarà fornito un breve vademecum sulle corrette modalità di comportamento. I soggetti gestori del servizio pubblico sono tenuti a portare a conoscenza dei soggetti di cui si avvalgono i contenuti del vademecum.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del decreto "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Pertanto la presenza di detti beni va segnalata all'Autorità competente e non potrà essere rimossa dal soggetto gestore del servizio pubblico fatti salvi gli eventuali accordi che potranno intervenire.

Per quanto concerne il trasporto nei casi in cui ciò avvenga per conto dei soggetti gestori del servizio pubblico da parte di un soggetto terzo, si precisa che lo stesso può avvenire in assenza delle prescritte iscrizioni all'Albo dei gestori e della tenuta dei registri solo per le macerie oggetto dell'art. 17, comma 1, il cui trasporto sia stato autorizzato con le modalità sopra descritte e solo per il percorso ordinario che va dal sito di raccolta all'impianto di destinazione. Il trasportatore è obbligato a tenere a bordo del mezzo copia della documentazione attestante l'individuazione della targa dell'automezzo ai fini del conferimento delle macerie all'impianto.

Le macerie dovranno essere pesate all'ingresso all'impianto e potranno essere ivi conferite solo dal gestore del servizio pubblico o dai trasportatori con i mezzi dotati delle targhe preventivamente comunicate.

I quantitativi sono indicati nel registro previsto al comma 9 dell'art. 17 del decreto, tenuto dal gestore dell'impianto secondo lo schema dell'allegato 2 alla presente nota.

Una volta all'impianto, le macerie dovranno essere scaricate in idonei spazi attrezzati, per dar corso alle operazioni di trattamento nel rispetto di quanto riportato nei commi 5 e 9 dell'art. 17, comma 1. Al fine di evitare l'intasamento degli spazi attrezzati, una volta separate, e classificate, le frazioni derivanti dalle operazioni di selezione e trattamento dovranno essere avviate agli impianti di recupero, di smaltimento o alle aree di stoccaggio secondo l'ordinamento vigente.

Si precisa che per quanto concerne le frazioni di materiali derivanti dalla filiera degli inerti, gli stessi, quali risultato delle operazioni di recupero, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo interistituzionale che ne prevederà l'area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti.

Si ricorda che i gestori devono provvedere all'assicurazione del proprio personale ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del decreto per le operazioni ivi previste.

### **Costi di gestione**

Per quanto concerne i costi si precisa che, di norma e salvo diverse e circostanziate situazioni particolari, il costo complessivo di gestione delle macerie dovrà rispettare il limite di 50 Euro a tonnellata. Dopo i primi quindici giorni di attività sarà verificato l'importo consuntivato e definito il prezzo massimo di gestione.

I costi di gestione complessiva delle macerie sono fatturati dal gestore del servizio pubblico al Commissario delegato e sono comprensivi anche degli oneri sostenuti per effetto degli accordi stipulati ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 17 del decreto sopra richiamati. Al fine di rispettare il limite della previsione di 1,5 milioni di euro previsto al comma 17 dell'art. 17 il gestore dell'impianto tiene il conto dei costi su base settimanale e nella giornata di lunedì comunica al Direttore generale all'Ambiente della Regione ([Ossiiesu@regione.emilia-romagna.it](mailto:Ossiiesu@regione.emilia-romagna.it)), e per conoscenza ai Centri di Coordinamento Provinciale (CCP) istituiti con decreti dei Prefetti di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1/2012 e n. 3/2012 e, al termine della loro funzionalità, alle provincie competenti per territorio, gli oneri di riferimento della settimana precedente. Il Direttore, sentiti i CCP, o le provincie competenti per territorio, al termine del funzionamento del CCP individua e comunica un budget che il gestore dell'impianto deve rispettare fatta salva l'autorizzazione all'incremento da parte del Commissario delegato una volta raggiunto il tetto di spesa assegnato.

Ai fini di un'omogenea e corretta gestione delle operazioni relative all'attuazione dell'art. 17 del decreto è istituito presso la Regione un coordinamento permanente a cui

partecipano oltre che la competente Direzione generale, la Protezione civile, le Province territorialmente interessate, l'ARPA e i gestori dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani operanti nei Comuni colpiti dal sisma. Al coordinamento tecnico è affidato anche il compito di individuare le regole tecniche di gestione.

  
Vasco Errani

Allegato 1

PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PERTINENZA DEI COMUNI

COMUNE	PROV	Gestore Servizio Pubblico di Raccolta	IMPIANTO DI RIFERIMENTO	Impianto alternativo
Argelato	BO	GEOVEST	HERAmbiente Galliera	
Baricella	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Bentivoglio	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Castello d'Argile	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Castelmaggiore	BO	GEOVEST	HERAmbiente Galliera	
Crevalcore	BO	GEOVEST	HERAmbiente Modena	
Galliera	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Malalbergo	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Minerbio	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Molinella	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Pieve di Cento	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Sala Bolognese	BO	GEOVEST	HERAmbiente Galliera	
San Giorgio di Piano	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
San Giovanni in Persiceto	BO	GEOVEST	HERAmbiente Modena	
San Pietro in Casale	BO	HERA	HERAmbiente Galliera	
Sant'Agata Bolognese	BO	GEOVEST	HERAmbiente Galliera	
Bondeno	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	FERONIA Finale Emilia
Cento	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	HERAmbiente Galliera
Mirabello	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	

Poggio Renatico	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	HERAmbiente Galliera
Sant'Agostino	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	
Vigarano Mainarda	FE	CMV	C.M.V. Sant'Agostino	
Bastiglia	MO	HERA	HERAmbiente Modena	
Bomporto	MO	HERA	HERAmbiente Modena	
Campogalliano	MO	HERA	HERAmbiente Modena	
Camposanto	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	HERAmbiente Modena
Carpi	MO	AIMAG	AIMAG FOSSOLI	HERAmbiente Modena
Castelfranco Emilia	MO	HERA	HERAmbiente Modena	
Cavezzo	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	HERAmbiente Modena
Concordia sulla Secchia	MO	AIMAG	AIMAG MIRANDOLA	AIMAG Medolla
Finale Emilia	MO	GEOVEST	FERONIA Finale Emilia	
Medolla	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	HERAmbiente Modena
Mirandola	MO	AIMAG	AIMAG MIRANDOLA	AIMAG Medolla
Nonantola	MO	GEOVEST	HERAmbiente Modena	
Novi	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	AIMAG FOSSOLI
Ravarino	MO	GEOVEST	HERAmbiente Modena	
San Felice sul Panaro	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	AIMAG MIRANDOLA
San Possidonio	MO	AIMAG	AIMAG MIRANDOLA	AIMAG Medolla
San Prospero	MO	AIMAG	AIMAG MEDOLLA	
Soliera	MO	AIMAG	HERAmbiente Modena	
Boretto	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	



Brescello	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Correggio	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	
Fabbrico	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	
Gualtieri	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Guastalla	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Luzzara	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Novellara	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Reggiolo	RE	S.A.BA.R.	SABAR NOVELLARA	
Rio Saliceto	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	
Rolo	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	
San Martino in Rio	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	
Campagnola Emilia	RE	IREN	SABAR NOVELLARA	

